



**CITTÀ DI MASSAFRA**  
Provincia di Taranto  
**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: Adozione del regolamento per la disciplina dei compensi professionali all'avvocato dipendente dell'Ente.**

Il giorno 24 GIU. 2011 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		Presente	Assente
TAMBURRANO MARTINO CARMELO	Sindaco -Presidente	X	
VIESTI ANTONIO	Assessore - Vice Sindaco	X	
CASTIGLIA GAETANO	Assessore	X	
CERBINO ANTONIO	Assessore	X	X
FUGGIANO SALVATORE	Assessore	X	X
GENTILE RAFFAELE SANTE	Assessore	X	X
MARRAFFA GIUSEPPE	Assessore	X	
ZACCARO GIANCARLA	Assessore	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Lucia D'arcangelo .

Proposta del \_\_\_\_\_

Parere di Regolarità Tecnica ( art.49 d.lgs. 18.09.2000 n.267 )

Visto con parere favorevole \_\_\_\_\_  
*Maria Rosaria Latagliata*

Li \_\_\_\_\_  
Il Dirigente Dott.ssa Maria Rosaria Latagliata

Parere di Regolarità Contabile ( art.49 d.lgs. 18.09.2000 n.267 )

Visto con parere favorevole \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_  
Dirigente Dott. Raffaele Luce

Copertura Finanziaria ( art. 151.comma 4.d.lgs.18.09.2000 n.267 )

Prenotazione \_\_\_\_\_ Impegno definitivo \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

Il Responsabile \_\_\_\_\_

## RELAZIONE ISTRUTTORIA

### II DIRIGENTE

#### Premesso

- che nell'ambito dell'organizzazione dell'Ente è previsto l'Ufficio legale, giusta Deliberazione di G.C. n 1336 del 29/12/1997;

#### Richiamata

- la Deliberazione di G.C. n. 43 del 22/02/2011, con la quale viene stabilito che all'Ufficio legale del Comune venga preposto il funzionario avvocato Annalisa de Tommaso, assunta a tempo indeterminato, a seguito di procedura di mobilità volontaria, dal mese di novembre 2010, in attuazione del Piano del fabbisogno del personale, con il compito esclusivo della rappresentanza giudiziaria dell'Ente e dell'attività di consulenza specialistica nei confronti dell'Organo di governo e dei Dirigenti, con esclusione di qualsiasi attività di gestione

#### Dato atto

- che il CCNL del comparto, sottoscritto il 14/9/2000, all'art. 27 modifica la previgente disciplina, riconoscendo ai professionisti legali in servizio negli Enti il diritto a percepire i compensi legali in tutti i casi in cui sia emessa una sentenza favorevole per l'ente, anche a prescindere dalla condanna giudiziaria della controparte al pagamento delle spese di lite

#### Considerato

- che lo stesso art. 27 rimanda alla potestà regolamentare dell'Ente la disciplina della corresponsione dei compensi nelle diverse fattispecie ipotizzabili e alla contrattazione integrativa la correlazione tra tali compensi professionali e la retribuzione di risultato, prevista da diverso istituto contrattuale;

#### Atteso

- che con le OO.SS. l'argomento è stato ampiamente trattato dalla delegazione trattate nelle riunioni del 15/04/2011, del 10/05/2011 e successivamente il 27/05/2011 ed è stato raggiunto l'accordo nei termini previsti dalla proposta di Regolamento allegato al presente provvedimento;
- che le stesse OO.SS. hanno dichiarato di voler inibire l'approvazione dello stesso subordinandolo alla contrattazione del fondo anno 2010;
- che sul Regolamento in questione si è esaurita la doverosa ed obbligatoria procedura di concertazione sindacale e che tale argomento è assolutamente distinto e separato dalla contrattazione del fondo sul quale non determina alcun effetto e/o riflesso

#### Ritenuto

- di dover pertanto trasmettere la suddetta proposta, la quale comporta l'attribuzione all'avvocato in servizio nell'Ente, qualora ricorrano le condizioni ivi previste, dei compensi al minimo delle tariffe forensi vigenti ridotte del 20%, secondo la relativa disciplina;

#### Dato atto

- che per la corresponsione dei suddetti compensi professionali annualmente sarà iscritto in Bilancio uno specifico stanziamento che, in caso di insufficienza, dovrà essere incrementato con apposite variazioni di bilancio in corso d'anno, cui corrisponderanno le apposite determinazioni di assunzione di impegno di spesa



**COMUNE DI MASSAFRA**  
Provincia di Taranto

Allegato alla delibera di G. C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**REGOLAMENTO**  
**PER LA DISCIPLINA DEI COMPENSI**  
**DELL'AVVOCATURA COMUNALE**

**Art. 1**

1. Al personale incardinato nell'Ufficio Avvocatura Comunale che esercita la professione forense nell'interesse dell'Ente, in quanto iscritto all'Albo speciale presso il competente Ordine professionale, spettano i compensi professionali, secondo i principi di cui al Regio Decreto Legge n. 1578 del 27.11.1933, a seguito di Sentenza favorevole all'Ente, e con le precisazioni e limitazioni di seguito indicate.

**Art. 2**

1. Ai fini del presente regolamento per "Sentenza favorevole all'Ente" si intende ogni provvedimento giurisdizionale, o giustiziale, comunque denominato, a cognizione piena o sommaria, pronunciato da qualunque Autorità, giudiziaria o amministrativa o arbitrale, idoneo a definire la controversia, anche in via provvisoria o cautelare, o che comunque lasci sostanzialmente invariato il provvedimento o il bene della vita di cui si contenda, nel caso in cui l'Ente sia convenuto o resistente; ovvero rilasci o attribuisca allo stesso, in tutto o in parte, il provvedimento o il bene della vita richiesto, quando, invece, sia ricorrente o attore.

**Art. 3**

1. In caso di Sentenza favorevole con compensazione totale o parziale delle competenze di giudizio, all'Avvocato spettano, per l'attività professionale effettivamente svolta, secondo il valore della controversia e il grado dell'Autorità adita, i compensi per diritti e onorari previsti dalla Tariffa Professionale di cui al DM 8.4.2004 n. 127 e succ. mod. ed int., e con le limitazioni di cui ai commi seguenti.

2. Nelle ipotesi di cui al 1° comma all'Avvocato competono, a titolo di onorario, per l'attività effettivamente espletata, soltanto le seguenti voci della Tariffa Professionale: studio controversia, memoria (o comparsa) di costituzione, memoria istruttoria, partecipazione ad ogni udienza, discussione, memoria (o comparsa) conclusionale, memoria di replica, determinate nella misura dei valori minimi stabiliti nella stessa T.P., decurtati del 20%.

3. Nella determinazione del compenso professionale, per l'attività effettivamente espletata, l'Avvocato dipendente dovrà attenersi strettamente al valore della controversia, secondo gli scaglioni contenuti nella Tariffa Professionale, con esclusione di qualsiasi aumento, senza tener conto: della natura, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, o dei vantaggi conseguiti dall'Ente, del numero di parti contro cui il giudizio si è svolto.

4. I compensi professionali di cui al presente articolo, in quanto caratterizzati dalla corrispettività, certezza, fissità e continuità, ai fini della contribuzione previdenziale, devono intendersi quali emolumenti rientranti nella nozione di retribuzione annua; essi faranno carico all'Ente, con imputazione al capitolo di bilancio relativo alle "spese legali a difesa delle ragioni del Comune", verranno liquidati trimestralmente dal Dirigente del Settore nel quale è inserita l'Avvocatura e verranno gravati delle trattenute di legge e degli oneri riflessi, ai sensi dell'articolo unico, comma 208 della Legge Finanziaria n. 266 del 23.12.2005, e succ. mod. ed int..

#### Art. 4

1. In caso di Sentenza favorevole, con condanna della controparte alla rifusione integrale o parziale delle competenze di lite, l'Ente corrisponderà all'Avvocato dipendente esclusivamente i diritti e gli onorari liquidati dal giudicante, indipendentemente dal recupero degli stessi dalla parte soccombente.

2. La corresponsione di detti diritti ed onorari viene subordinata all'esito infruttuoso delle procedure esecutive intraprese dall'ente per il recupero dalla parte soccombente delle somme liquidate dall'Organo Giudicante

#### Art. 5

1. L'Ente si riserva la possibilità di far svolgere presso l'Avvocatura la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato.

2. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione e non può durare oltre il tempo richiesto per essere ammesso agli esami di Stato.

Visto l'art. 48 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000;

trasmette l'allegato Regolamento comunale per la disciplina dei compensi professionali all'avvocato dipendente dell'ente, costituito di n. 5 articoli, a codesto organo competente per la relativa adozione

IL DIRIGENTE  
Dott.ssa Maria Rosaria Latagliata

#### LA GIUNTA

Visto l'allegata proposta di regolamento per la disciplina dei compensi professionali all'avvocato dipendente dell'ente;

Visti i verbali della delegazione Trattante del 15/04/2011, del 10/05/2011 e successivamente il 27/05/2011 e preso atto dell'avvenuta concertazione;

Ritenuto dover approvare il suddetto regolamento;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 comma 1 della medesima legge in ordine alla regolarità tecnica e contabile

Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi;

#### DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto

1. di prendere atto che il Regolamento per la disciplina dei compensi professionali all'avvocatura comunale è stato oggetto di concertazione da parte della Delegazione trattante,
2. di adottare, pertanto, l'allegato Regolamento, costituito di cinque articoli, parte integrante e sostanziale della presente delibera;
3. di dare atto che per la corresponsione dei suddetti compensi professionali annualmente sarà iscritto in Bilancio uno specifico stanziamento che, in caso di insufficienza, dovrà essere incrementato con apposite variazioni di bilancio in corso d'anno, cui corrisponderanno le apposite determinazioni di assunzione di impegno di spesa;
4. di dover altresì prevedere, a supporto dell'Ufficio legale dell'ente, il reclutamento di praticanti avvocati, cui corrispondere il rimborso delle spese sostenute per conto dell'ente;
5. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000.

Del che il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco  
Dott. Martino Tamburrano  
.....

Il Segretario Generale  
d.ssa Lucia D'Arcangelo  
.....

Si attesta che:  
la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal.....  
ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

28 GIU. 2011

Addi.....

Il Responsabile  
.....

Il Segretario Generale  
d.ssa Lucia D'Arcangelo

Si attesta che la presente deliberazione è conforme all'originale, per uso amministrativo.

Addi.....

Il Segretario Generale  
d.ssa Lucia D'Arcangelo

Si attesta che:

la presente deliberazione è stata partecipata ai capigruppo consiliari con lettera prot.....del ....., è divenuta esecutiva perchè:

- dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 dlgs.267/2000);  
 decorso il termine di dieci giorni dall'inizio della pubblicazione senza opposizioni né ricorsi.

Addi.....

Il Segretario Generale  
d.ssa Lucia D'Arcangelo

Provvedimento trasmesso per l'esecuzione alle Ripartizioni:

- Affari Generali  
 Risorse Umane  
 Ragioneria e Tributi  
 Lavori Pubblici  
 Ecologia -Urbanistica  
 Attività Produttive - P.M  
con lettera prot.....del.....

Addi.....

Il Responsabile.....